



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 26/03/2019

## FATTO E DIRITTO

Il ricorrente - titolare di una carta di credito emessa dall'intermediario resistente - rappresenta di essere incorso nel mancato pagamento dell'addebito mensile delle spese effettuate con l'anzidetta carta. In data 20 ottobre 2016 veniva informato, dalla banca presso cui è correntista, che l'utilizzo della sua carta era stato limitato a causa dell'iscrizione del proprio nominativo nella Centrale di Allarme Interbancaria ("CAI"). Espone, quindi, che nonostante il pagamento del dovuto l'intermediario revocava la carta di credito e procedeva alla segnalazione in CAI senza preventivo preavviso. Chiede, quindi, la cancellazione dalla Centrale rischi ed il risarcimento del danno, dal momento che "la segnalazione "CAI" ha creato numerosi danni economici oltre che disservizi al ricorrente sia per le domiciliazioni obbligatoriamente associate alla suddetta Carta di Credito italiana (contratti telefonici di linee mobili e fisse che vincolano ad una Carta di Credito, utenze di servizio, noleggi auto, ecc) sia considerando che ero membro del club xxx per i biglietti aerei da/per l'Italia, e ho dovuto ripiegare su altre Membership legate a carte di credito inglesi in mio possesso".

L'intermediario, ritualmente costituitosi in giudizio, ricostruisce i fatti di causa e rappresenta quanto segue. La carta di credito intestata al ricorrente veniva revocata in data 10 Novembre 2016 per effetto del mancato adempimento agli obblighi di pagamento contrattualmente previsti dal Regolamento Generale Carte di Pagamento.

Il mancato buon fine degli estratti conto di Agosto 2016, Settembre 2016 ed Ottobre 2016



respinti dalla Banca delegata dal ricorrente con motivazione “mancanza fondi”, nonché gli infruttuosi tentativi da parte del Servizio Crediti, effettuati anche mediante l’invio di comunicazioni scritte, non consentivano la prosecuzione del rapporto contrattuale. Il ricorrente era stato informato dell’accaduto anche tramite le notifiche presenti negli estratti conto mensili, consultabili da quest’ultimo nell’area riservata del sito, avendo aderito, nel corso del rapporto contrattuale, al servizio di estratto conto online.

La revoca per morosità della carta determinava, quindi, la conseguente segnalazione del nominativo alla Centrale d’Allarme Interbancaria (C.A.I.) e presso i Sistemi di Informazione Creditizia (S.I.C.), in conformità con le disposizioni vigenti in materia di revoca delle Carte di pagamento.

L’intermediario rileva poi, in particolare, che il riferimento al pagamento di € 381,50 allegato dal ricorrente, è del tutto inconferente rispetto alla vicenda oggetto del ricorso, in quanto si riferisce al pagamento dell’estratto conto di Febbraio 2016, disposto a mezzo bonifico bancario dal cliente, a seguito del respingimento del relativo addebito da parte della Banca incaricata.

Precisa altresì l’intermediario che la segnalazione alla Centrale d’Allarme Interbancaria (C.A.I.) disposta in data 10 Novembre 2016, in conseguenza della revoca per morosità della Carta - in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo n. 507/99, del Decreto del Ministro della Giustizia n. 458/01 e del Regolamento della Banca d’Italia del 29-1-2002 - ad oggi, non è più presente, essendo intervenuti i termini di decadenza previsti dalla vigente normativa in materia.

Con riferimento, invece, alle segnalazioni presso i Sistemi di Informazione Creditizia (S.I.C.) l’ Intermediario, in un’ottica meramente conciliativa e con finalità deflattiva del contenzioso con la clientela, dichiara di avere già provveduto a richiederne la rettifica. Evidenzia, infine, di aver provveduto a disporre, in favore del ricorrente, il rimborso, tramite bonifico bancario, del contributo di € 20,00, relativo alle spese della presente procedura ABF. Nel rilevare, altresì, che le ulteriori doglianze del ricorrente in merito ad asseriti danni subiti non trovano alcun riscontro probatorio, chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Questo Arbitro, avuto riguardo alle segnalazioni CAI e SIC, essendo intervenuta la rettifica della segnalazione per i SIC e non essendo più presente la segnalazione in CAI – affermazione non contestata dal ricorrente – accerta che è cessata la materia del contendere. L’intermediario fornisce peraltro anche prova dell’avvenuto rimborso delle spese di presentazione ricorso.

Quanto alla richiesta risarcitoria, si rileva che l’invio del preavviso della segnalazione della posizione debitoria in un SIC è condizione di legittimità della segnalazione (Collegio di Coordinamento n. 3089/2012).

Nel caso di specie, l’intermediario afferma di aver comunicato in più occasioni alla ricorrente la propria situazione debitoria e le conseguenze derivanti dal perdurare dell’inadempimento, con particolare riferimento alle segnalazioni in SIC.

Non vi sono tuttavia agli atti evidenze della effettiva ricezione, a cura di parte ricorrente, di tali missive.

Tale aspetto risulta tuttavia irrilevante, ai fini della istanza risarcitoria proposta, atteso che comunque, anche ove si ritenesse non rispettato il presupposto formale della segnalazione, non potrebbe essere accolta. Ed infatti tale istanza non risulta in alcun modo documentata e la ricorrente sembra lamentare un danno c.d. in re ipsa che, secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro e della giurisprudenza di legittimità, non è risarcibile (cfr. Collegio ABF Bari n. 11999/17; Coll. ABF Roma, n. 15776/17. Nella



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., n. 1931/2017). Questa domanda pertanto non può essere accolta.

**P.Q.M.**

**Respinta ogni altra domanda, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO